SCARICATO DACCACBO PRETORIO ON LINE COMUNE DI TIMON IN PUBBLICAZIONE DACCHIOPERILOZIA

ASA TIVOLI S.D.A.
PROT. ARRIVO

RIC OIL 07/07/70//
REGISTRATO
N°3080 DELO7/07/70/6

COMUNE DI TIVOLI Provincia di Roma CARALDI CAPPLARI CAFRARELLE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA IN 1[^] CONVOCAZIONE

Estratto dal Verbale nº 8

Deliberazione nº 26/2016

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2016 (TARI).

APPROVAZIONE.

L'anno Duemilasedici addì 29 del mese di Aprile dalle ore 09.30, in Tivoli, nella Sala Consiliare.

Ai sensi degli artt. 24 e 25 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, è stato convocato per oggi il Consiglio con invito alle seguenti persone:

- 1. ATTILIA FABIO
- 2. BALDACCI ALESSANDRO
- 3. BARRA FRANCESCO
- 4. CALDIRONI CARLO
- 5. CARTAGINESE LAURA
- 6. CAVALLO SIMONE
- 7. CECCHETTI MARIA ROSARIA
- 8. CHIOCCIA MANUELA
- 9. CONTI MAURIZIO
- 10. DI GIUSEPPE LAURA
- 11. DI LAURO EMANUELE
- 12. FONTANA ALESSANDRO
- 13. IANNILLI MASSIMILIANO
- 14. INNOCENTI GIOVANNI
- 15. LEONARDI DAMIANO

- 16. LUCIANI RICCARDO
- 17. MARINUCCI IRENE
- 18. NAPOLEONI ANDREA
- 19. PACIFICI STEFANO
- 20. PASSARIELLO MARTA
- 21. PETRINI ALESSANDRO
- 22. ROSSI RAFFAELE
- 23. SEMPRONI SERGIO
- 24. TERRALAVORO GABRIELE

All'inizio della trattazione della presente risultano assenti i consiglieri: CARTAGINESE LAURA PETRINI ALESSANDRO

Si dà atto che è presente il Sindaco PROIETTI GIUSEPPE.

Partecipa il Segretario Generale: Dr.ssa LETO LUCIA

(Presenti n° 23)

Alle ore 11.55, in prosecuzione di seduta, la Presidente del Consiglio comunale Cecchetti Maria Rosaria, invita il Consiglio a discutere la proposta iscritta al punto 2) dell'O.d.g. odierno, concernente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti 2016 (TARI).

Interviene l'Assessore al Bilancio Sciarretta, il quale illustra la proposta nel seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono elementi caratterizzanti della Tassa sui Rifiuti (TARI).
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, dispone che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

PRESO ATTO CHE:

- Il comma 682 della Legge di Stabilità 2014, individua nel Comune, il soggetto che definisce, con apposito regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
- I commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, stabiliscono che il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

- Il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo della TARES.
- Il comma 27 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016), pubblicata in G.U. Serie Generale n.302 del 30-12-2015, ha apportato, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le seguenti modificazioni: a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017»; b) al comma 653, la parola: «2016» è sostituta dalla seguente: «2018».

VISTO:

- l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i nuovi tributi comunali;

VISTA la proposta di regolamento comunale TARI, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri allegati dei Dirigenti dei Servizi interessati Ambiente, Tributi e Bilancio, espressi ciascuno per quanto di rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

SENTITE le Commissioni consiliari competenti;

VISTO lo Statuto Comunale:

DELIBERA

1. DI APPROVARE il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti 2016 (TARI)" come da proposta allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- [,
- 2. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;
- 3. DI INVIARE la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e al sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98 per la pubblicazione.
- 4. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (TARI)

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO5
ART. 2 - PRESUPPOSTO
ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI5
ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO6
ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE7
ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI7
ART. 9 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODOAUTONOMO8
ART. 10 -LOCALI CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E NON, AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO8
ART. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ART. 12 - PIANO FINANZIARIO
ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO10
ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE11
ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE12
ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE13
ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE16
ART. 18 - SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE
ART. 19 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
ART. 20 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 21-RIDUZIONI TARIFFARIE
ART. 22- AGEVOLAZIONI
ART. 23 - AGEVOLAZIONE A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI
ART. 24 - TRIBUTO GIORNALIERO 18
ART. 25 - TRIBUTO PROVINCIALE19

ART. 26 - RISCOSSIONE19
ART. 27 - DICHIARAZIONI20
ART.28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE21
ART.29 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
ART. 30 - SANZIONI ED INTERESSI
ART. 31 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE23
ART. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA24
ART. 33 - RIMBORSI
ART. 34 - IMPORTI MINIMI
ART, 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI24
ART. 36 - NORMA DI RINVIO24
ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI24
ART. 38 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO25
ALLEGATO 1

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) componente TARI (tassa sui rifiuti) nel Comune di Tivoli, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147.
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO

- 1. Presupposto della TARI è il possesso la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo3.
- 2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come individuati dall'articolo 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

- 1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo ART. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
- 2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

- 3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
- 4. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28/02/2008, n. 31.

ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
- 2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
- 3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali nonché le seguenti aree scoperte, quali al solo scopo esemplificativo e non esaustivo:

a) nel caso di utenze domestiche

- -centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- -locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati sono esentati esclusivamente dal pagamento della quota variabile.
- -locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili e/o inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

b) nel caso di utenze non domestiche

- -locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 del presente regolamento;
- -centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos, celle frigorifere e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- -locali e aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra, ad esclusione della superficie adibita ad uso commerciale, la quale se non dichiarata si calcola nel 30%;
- -aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- -aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- -aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- -aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- -zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- -aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze, porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse e parcheggi, salvo i casi in cui essi siano a pagamento;
- -aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- 2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione (perizia asseverata) tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

- 1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione a regime del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES.
- 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, c. 647, della L. 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
- 3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
- 4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1 comma 649 della L. 147/2013).

2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo articolo 27e a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non sarà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione comunque, una volta effettuata, non avrà effetto retroattivo per i periodi antecedenti alla presentazione della relativa indicazione nella dichiarazione.

ART. 9 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODOAUTONOMO

Il tributo non è dovuto per una percentuale minima del 10% e massima del 70% nel calcolo della quota variabile del tributo, proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo. La percentuale di riduzione viene calcolata sulla base del Modello Unico di Dichiarazione (MUD). secondo Iseguente tabella

Tabella 1:riduzione parte variabile tariffa per quota dei rifiuti recuperati in modo autonomo

Percentuale di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero in modo autonomo	RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
Inferiore o uguale al 10%	assente
Compresa tra 10,01% e 30%	10%
Compresa tra 30,01% e 50%	30%
Compresa tra 50,01% e 70%	45%
Compresa tra 70,01% e 90%	55%
Superiore al 90,01%	70%

ART. 10 -LOCALI CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E NON, AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile oppure sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella 2:

Tabella 2: riduzione quota variabile tariffa per locali con produzione di rifiuti speciali recuperati in modo autonomo

Attività	RIDUZIONE QUOTA VARIABILE
Falegnameria	20%
Autocarrozzeria	25%
Autofficina per riparazione veicoli	25%

Gommisti	25%
Autofficina per elettrauto	35%
Infissi in alluminio e ferro	30%
Tipografie, stamperie e vetrerie	30%
Lavanderie, tintorie, sartorie	25%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Pasticcerie e gelaterie di produzione	30%
Caseifici	35%
Parrucchieri, estetisti	35%
Ambulatori medici	25%
Dentisti e laboratori di odontotecnica	30%
Laboratori di protesi	30%
Laboratori radiologici e di analisi	30%
Farmacie e Parafarmacie	30%
Altre attività non specificate	20%

- 2. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - allegare copia del contratto sottoscritto in corso di validità con ditta specializzata per il conferimento dei rifiuti speciali.

ART. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36.
- 2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.
- 3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali non assimilati agli urbani al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 4. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- 5. A norma dell'art. 1, c.655, della L.27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, c.683, della L. 27/12/2013, n. 147.
- 7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il

gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 12 - PIANO FINANZIARIO

- 1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, c. 683, della L. 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio (A.S.A. Tivoli Spa), che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro 30 gg. dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà questo ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.
- 2. Il piano finanziario comprende:
 - il programma degli investimenti necessari;
 - il piano finanziario degli investimenti;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - le risorse finanziarie necessarie.
- 3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - il modello gestionale ed organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio;
 - la ricognizione degli impianti esistenti;
 - l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
- 4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

- 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/07/1999, n. 158 e degli ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHEE ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHEdel presente regolamento.
- 3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui all'art. 12 del presente regolamento. Ai sensi dell'art. 1, c. 169, della L. 296/2006,

le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

- 4. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, c. 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
- 5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
- 6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
- 7. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
- 8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, eventualmente fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelti.

ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1. Per "utenza domestica"si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
- 2. Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l'art. 5 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto D.P.R.
- 3. I coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti, eventualmente modificabili positivamente o negativamente del 50% così come stabilito all'art 2, comma 1, lettera e-bis della legge n°68 del 02/05/2014:

Tabella 3: Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare

1	0,86
2	0,94
3	1,02
4	1,10
5	1,17
6 o più	1,23

Tabella 4: Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	Minimo	Medio	Massimo
1	0,6	0,8	1,0
2	1,4	1,6	1,8
3	1,8	2,0	2,3
4	2,2	2,6	3,0
5	2,9	3,2	3,6
6 o più	3,4	3,7	4,1

ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
- 2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio di ciascun anno d'imposta. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti; a tal fine, le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.27.
- 3. Per le utenze domestiche a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, la tariffa è applicata per la sola quota fissa secondo la seguente tabella 5:

Tabella 5: quota fissa per numero di componenti per utenze domestiche a disposizione

Mq. abitazione	NUMERO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE PER FASCIA DI SUPERFICIE
Compresa tra 0 e 75 mq	1
Compresa tra 75,01 e 90 mq	2
Compresa tra 90,01 e 95 mq	3
Compresa tra 95,01e 100 mq	4

Compresa tra 100,01 e 110 mq	5
oltre i 110,01 mq	6

- 4. Per le utenze domestiche a disposizione di persone non fisiche si applica la disciplina di cui al comma precedente.
- 5. Per tutte le utenze domestiche, corrispondenti a distinte unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto nelle categorie C2 e C6 la tariffa di riferimento è solo quella relativa alla quota fissa dell'unità abitativa cui viene relazionata.
- 6. Nel caso in cui nel corso dell'anno si verifichino delle variazioni nella composizione del nucleo familiare, le stesse saranno ricalcolate (a seguito di presentazione di dichiarazione secondo le modalità di cui all'art. 27) direttamente a sportello in qualunque periodo dell'anno, con la rimodulazione delle rate stesse. (NUOVO COMMA)

ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 1 del presente Regolamento.
- 2. Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche, trovano applicazione l'art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto D.P.R.
- 3. I coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al detto D.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti, eventualmente modificabili positivamente o negativamente del 50% così come stabilito all'art 2, comma 1, lettera e-bis della legge n°68 del 02/05/2014:

Tabella 6: Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Cat.	Attività	T7 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	FFICIENTE NZIALE
		MINIMO	MASSIMO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,46
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52
· 4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81
5	Stabilimenti balneari, termali e ricreativi	0,45	0,67
6	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,59
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19
8bis	B&B, affittacamere, case vacanza, country house e similari	0,85	1,19
9	Case di cura e riposo	0,89	1,47

10	Ospedali	0,82	1,70
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47
12	Banche e istituti di credito	0,51	0,86
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,44
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59
17	Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,26
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84
23	Mense, birrerie, amburgherie,	2,67	4,33
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, Pizza al taglio	4,23	10,76
28	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,48	6,58
30	Discoteche, night club	0,74	1,83

Tabella 7: coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cat	Attività	KD COEFFICIENTE POTENZIALE	
	·	MINIMO	MASSIMO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65
2	Cinematografi e teatri	3,60	4,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,00	4,80

	4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45
	Stabilimenti balneari, termali e ricreativi	4,11	6,18
	Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12
7	Alberghi con ristorante	9,95	14,67
8	Alberghi senza ristorante	7,80	10,98
8b	B&B, affittacamere, case vacanza, country house e similari	7,80	10,98
9	Case di cura e riposo	8,21	13,55
10	Ospedali	7,55	15,67
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,90	13,55
12	Banche e istituti di credito	4,68	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,85	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,66	7,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	9,90	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista	9,00	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,10
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55
23	Mense, birrerie, amburgherie,	24,60	39,80
24	Bar, caffè, pasticceria	22,55	64,77
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72	21,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70	21,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, Pizza al taglio	38,90	98,96

28	Ipermercati di generi misti	13,51	10.20
29	Banchi di merceto come vi	20,01	18,20
	Banchi di mercato genere alimentari	32,00	60,50
30	Discoteche, night club	6,80	16,83
			10,05

ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.

La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

ART. 18 - SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE

A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio smaltimento, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale perla gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale

Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e riscosso dal concessionario. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

ART. 19 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono a partire dal mese stesso se l'inizio del possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo avviene entro il 15° giorno del mese, mentre decorrono dal mese successivo se l'inizio del possesso o della detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo avviene a partire dal 16° giorno del mese.

- a. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal mese precedente se è avvenuta entro il 15° giorno del mese e qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. Mentre si ha dal mese stesso qualora sia avvenuta a partire dal 16° giorno del mese e qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.
- b. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
- c. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 33.
- d. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal mese stesso se avvenute entro il 15° giorno del mese e dal mese successivo se avvenute dal 16° giorno. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 27.

ART. 20 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, per una quota commisurata al giorno/i in cui effettivamente non viene svolto il servizio.

ART. 21- RIDUZIONI TARIFFARIE

La tariffa è ridotta del30 % limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di *compost* riutilizzabile nella pratica agronomica.

La riduzione della tariffa di cui al precedente comma è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.

La tariffa è ridotta del 35% (sola quota variabile) per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai500 metri calcolati su strada pubblica al più vicino punto di raccolta rifiuti. Il presente comma non è applicabile alle utenze dislocate su zone servite dal metodo di raccolta "porta a porta".

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Per le utenze non domestiche che vendano esclusivamente o prevalentemente prodotti alla spina si applica - una riduzione del 30% della quota variabile;

Per le utenze non domestiche, classificabili come agriturismo, si applica una riduzione del 50% della quota fissa e variabile;

Per le utenze non domestiche stagionali la cui licenza commerciale abbia validità per un periodo non superiore ai 4 mesi o che le giornate effettive di apertura siano inferiori ai 4 mesi si applica una riduzione del 40% sia della parte fissa sia di quella variabile;

Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate entro il 31 dicembre dell'anno in cui interviene la variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda. In tal caso il contribuente, una volta ricevuta la comunicazione di accettazione dell'istanza, recandosi allo sportello, potrà ricalcolare le restanti rate. (NUOVO INSERIMENTO)

Nel caso che si riscontri la possibilità per un contribuente di usufruire di più di una riduzione tra quelle sopra elencate, si provvederà ad applicarne una sola, che sarà quella più conveniente per il contribuente stesso.

ART. 22- AGEVOLAZIONI

- 1. Nel calcolo dei componenti del nucleo familiare non si considerano né gli iscritti A.I.R.E, né coloro che risultino stabilmente domiciliati presso case di cura, di riposo, né le persone che per motivi lavorativi siano domiciliati presso il luogo di lavoro.
- 2. Qualora il contribuente non risulti in regola con i pagamenti della Ta.Ri, TARES e TIA le riduzioni sopra elencate perderanno di efficacia. Il controllo di regolarità si estenderà alle annualità precedenti accertabili.

ART. 23 - AGEVOLAZIONE A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, potrà accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, regolarmente documentato, un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.

ART, 24 - TRIBUTO GIORNALIERO

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuto il tributo giornaliero.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni, da calcolarsi quali giorni liberi e pieni di calendario solare nel corso dello stesso anno anche in modalità discontinua od occasionale.

- 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 6. Per usufruire del pagamento tariffario giornaliero, così come determinato al comma 4, i soggetti passivi del tributo dovranno, previo deposito di opportuna documentazione, formulare apposita istanza al soggetto riscossore. In caso di mancata presentazione di detta istanza si applicherà in ogni caso il successivo comma 7, con il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 7. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare, così come da indicazioni di computo contenute al precedente comma 2 è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo, per il solo fatto dell'occupazione e/o detenzione così protrattasi
- 8. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 9. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- 10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
- 11. Sono esenti dal tributo giornaliero le associazioni di volontariato residenti nel Comune che richiedano l'occupazione del suolo pubblico per le loro manifestazioni.
- 12. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero sarà recuperato con maggiorazione di sanzioni e interessi.

ART. 25 - TRIBUTO PROVINCIALE

- 1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
- 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 26 - RISCOSSIONE

Il tributo e la quota provinciale sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n°241 del 1997.

L'ASA provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata,il nucleo

familiare, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.

Per l'anno 2016 e successivi, il pagamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato in 6 rate bimestrali con scadenza fine mese febbraio/aprile/giugno/agosto/ottobre/dicembre, ovvero in un'unica soluzione entro il 30 del mese di giugno. In attesa dell'approvazione del piano finanziario il Comune potrà inviare le rate calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente. (NUOVO COMMA)

Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

ART. 27 - DICHIARAZIONI

- 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
- 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o di ricezione informatica nel caso della PEC.
- 4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre ché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso di mutamenti e modificazioni degli elementi dichiarati ai fini della corretta applicazione e determinazione del tributo il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 15 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
- 5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) nel caso di utenze domestiche
 - generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - numero degli occupanti i locali;
 - generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

- la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- b) nel caso di utenze non domestiche
 - denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- 6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta con firma digitale.
- 7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree, da presentarsi entro il medesimo termine di cui ai commi 3 e 4, deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione se ed in quanto già pagato. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al comma precedente, producendo attestazione coperta da pubblica fede ovvero atto notorio dal quale risulti la qualità di erede ovvero di convivente.
- 9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate, anche se successivamente, ai fini della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART.28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito

dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART.29 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- 1. L'ASA Tivoli Spa svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario Responsabile, dando preavviso scritto al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge.
 - In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, all'uopo nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- 2. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- 3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
- 5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di

variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

- 6. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
- 7. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
- 8. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento offerto dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 9. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART, 30 - SANZIONI ED INTERESSI

- 1. In caso di omesso, insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97.
- 2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 15 giorni consecutivi di calendario solare, la sanzione di cui al precedente comma, oltre alle riduzioni previste dall'art.13 comma 1 del D.lgs 472/97, se applicabile, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.
- 3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di \in 50,00.
- 4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 75% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- 5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100.
- 6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
- 7. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. I suddetti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

ART. 31 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da suo delegato.
- 2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun locale o area tassabile, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
- 3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggior tributo, è ridotta del 15%.

ART. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA

- 1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo30, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
- 2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 33 - RIMBORSI

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 34 - IMPORTI MINIMI

- 1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale è inferiore ad € 12,00.
- 2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 36 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla tassa rifiuti(TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

- 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
- 2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art.1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, c. 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ART. 38 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

- 2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1

Tabella 1: categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

Numero Categoria			
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		
2	Cinematografi e teatri		
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
5	Stabilimenti balneari		
6	Esposizioni, autosaloni		
7	Alberghi con ristorante		
8	Alberghi senza ristorante		
9	Case di cura e riposo		
10	Ospedali		
11	Uffici, agenzie, studi professionali		
12	Banche e istituti di credito		
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		
16	Banchi di mercato beni durevoli		
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista		
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		
20	Attività industriali con capannoni di produzione		
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		
23	Mense, birrerie, amburgherie		
24	Bar, caffè, pasticceria		
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		
26	Plurilicenze alimentari e/o miste		
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		
28	Ipermercati di generi misti		
29	Banchi di mercato genere alimentari		
30	Discoteche, night club		

Intervengono sull'argomento la consigliera Chioccia, la quale esprime considerazioni sulle PCP, sulla distanza delle stesse dalle utenze di anziani e famiglie, sugli sgravi previsti per i disagi dei cittadini in alcuni quartieri e presenta n. 7 emendamenti; il consigliere Iannilli ritiene urgente realizzare isole ecologiche a Villa Adriana e Tivoli Terme per risolvere i disagi, chiede interventi per educare e informare i cittadini, auspica una raccolta spinta dei rifiuti e la commisurazione puntuale della Tariffa e chiede chiarimenti sugli sgravi per utenti in difficoltà e per gli artigiani; il

consigliere Caldironi, esprime considerazioni generali e chiede chiarimenti sulle detrazioni previste; il consigliere Fontana, dichiara di non ritrovare nella proposta la progressività delle tariffe, lamenta l'assenza di relazioni del Comitato per il Controllo Analogo sulla società ASA Spa, ritiene non rispettato l'impegno programmatico a differenziare le tariffe per i vari modelli di raccolta dei rifiuti; il consigliere Napoleoni esprime osservazioni sul testo del regolamento, chiede chiarimenti sui coefficienti che determinano la tariffa, sulle agevolazioni previste per categorie di utenti in condizioni di disagio, rileva la presenza di refusi contenuti nel testo e numerazioni errate nei commi di alcuni articoli e annuncia la presentazione di emendamenti; il consigliere Semproni dichiara che il regolamento è copiato dai precedenti, critica la non progressività della tariffa e la non puntuale pulizia e sostituzione dei cassonetti.

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, la Presidente Cecchetti invita ad illustrare gli emendamenti e iniziare la discussione sugli stessi.

Intervengono la consigliera Chioccia, la quale illustra n. 7 emendamenti; il consigliere Napoleoni, il quale illustra n. 4 emendamenti e ne annuncia un altro da formalizzare.

Alle ore 13.30, terminata l'illustrazione degli emendamenti, e, come concordato in Conferenza dei Capigruppo, la Presidente dichiara sospesa la seduta, e che i lavori riprenderanno alle ore 15.00 con una riunione dei Capigruppo, per esaminare gli emendamenti proposti e, a seguire, riprenderanno i lavori del Consiglio comunale.

======

Alle ore 16.35, riassunta la Presidenza, la Presidente Cecchetti dispone che si effettui l'appello per constatare il numero di consiglieri presenti in aula.

All'appello sono risultati assenti i consiglieri Cartaginese, Fontana e Petrini.

Si dà atto che <u>è presente</u> il Sindaco, Giuseppe Proietti.

(Presenti n° 22)

Constatato che è presente in aula il numero legale dei consiglieri, la Presidente, dichiara riaperta la seduta e chiede al consigliere Napoleoni se ha formalizzato l'emendamento annunciato

Interviene il consigliere Napoleoni, il quale illustra il nuovo emendamento, che si aggiunge ai quattro presentati precedentemente.

La Presidente Cecchetti comunica al Consiglio la presentazione di un ulteriore emendamento a firma del consigliere Pacifici ed invita lo stesso alla illustrazione.

Il consigliere Pacifici illustra l'emendamento annunciato, correttivo della numerazione di alcuni commi del Regolamento TARI.

Chiesta ed ottenuta la parola, la consigliera Chioccia propone di sospendere la discussione degli emendamenti, in attesa che venga acquisito il parere del Collegio dei Revisori, sugli stessi.

Entra in aula il consigliere Fontana.

(Presenti nº 23)

La Presidente dichiara che nella Conferenza dei Capigruppo che si è tenuta precedentemente, ed alla quale la consigliera Chioccia, Capogruppo del partito democratico, ha partecipato solo in parte, è stato possibile avere il parere tecnico dell'Assessore all'Ambiente

Ioannilli sugli emendamenti presentati e la disponibilità della Dr.ssa Milizia, componente del Collegio dei Revisori presente in aula, a valutare gli emendamenti ammessi alla discussione, non potendo però esprimere il parere essendo assenti gli altri componenti del Collegio e che, pertanto, se la consigliera lo ritiene opportuno, può iniziare la loro discussione gli emendamenti verranno discussi e valutati per il loro impatto finanziario, volta per volta.

Interviene la consigliera Chioccia, la quale illustra il contenuto dei n. 7 emendamenti proposti dal Partito Democratico.

Intervengono il Sindaco, il quale formula risposte di carattere generale ai quesiti posti dai consiglieri intervenuti; l'Assessore Sciarretta, il quale replica e formula precisazioni e chiarimenti richiesti durante la discussione.

In prosecuzione, la Presidente, dichiarata chiusa la discussione generale, comunica che a tutti gli emendamenti presentati, è stata data numerazione: dal n. 1 al n. 7 per gli emendamenti presentati dalla consigliera Chioccia, dal n. 8 al n. 12 per gli emendamenti presentati dal consigliere Napoleoni e n. 13 per l'emendamento presentato dal consigliere Pacifici e, pertanto, invita il Consiglio a discutere l'Emendamento n. 1, nel seguente testo:

Emendamento n. 1

All'art. 21 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale", i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente comma:

"In attuazione del comma 658 dell'art. 1 della L. 147/2013, il Comune prevede differenziazioni tariffarie che tengono conto dei comportamenti virtuosi delle utenze domestiche che provvedono alla raccolta differenziata della frazione umida, attraverso il compostaggio domestico. La tariffa è ridotta del 30% limitatamente alla parte variabile, per le utenze domestiche, compresi i condomini o aggregati urbani, che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche di sfalci e potature. L'utente può acquistare per proprio conto il COMPOSTATORE e trasmettere al Comune copia della ricevuta e/o scontrino di acquisto con la medesima richiesta di riduzione tariffaria. Per i soggetti interessati servizi dalla raccolta domiciliare questo comporta la restituzione al soggetto gestore dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento della frazione organica. La società che gestisce il servizio avrà la facoltà di verificare l'effettivo utilizzo del COMPOSTATORE da parte del/degli utente/i".

f.to i consiglieri Chioccia, Fontana, Semproni, Di Giuseppe, Rossi, Iannilli.

Intervengono sull'Emendamento n. 1 i consiglieri Napoleoni, Fontana, Iannilli, Chioccia e Semproni, i quali esprimono considerazioni sull'incentivazione del compostaggio domestico, sulle detrazioni e sgravi fiscali e sul recupero dell'evasione.

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, la Presidente invita il Consiglio alle dichiarazioni di voto.

Intervengono il consigliere Innocenti, il quale dichiara il voto contrario della maggioranza; il consigliere Caldironi dichiara il voto di astensione; il consigliere Rossi ed il consigliere Fontana esprimono considerazioni sulle motivazioni dell'Emendamento n. 1; il consigliere Napoleoni dichiara il voto di astensione; il Sindaco dichiara che nell'Emendamento n. 1 manca la copertura finanziaria e l'analisi dell'incidenza sulle entrate.

Esce dall'aula il consigliere Rossi.

(Presenti n° 22)

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, la Presidente sostituisce il consigliere Rossi, quale scrutatore uscito dall'aula, con il consigliere Caldironi e pone a votazione con voto

palese la proposta di Emendamento n. 1, avanzata dalla consigliera Chioccia nel testo sopra riportato.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n° 22 (n° 21 consiglieri ed il Sindaco)
Votanti n° 20
Voti Favorevoli n° 5 (i consiglieri Chioccia, Di Giuseppe, Fontana, Iannilli e Semproni)
Voti contrari n° 15
Astenuti n° 2 (i consiglieri Caldironi e Napoleoni)

La Presidente Cecchetti, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta di Emendamento n. 1, avanzata dalla consigliera Chioccia, nel testo sopra riportato, e' respinta.

Esce dall'aula il consigliere Caldironi.

(Presenti n° 21)

Successivamente la Presidente invita il Consiglio a discutere l'Emendamento n. 2, nel seguente testo:

Emendamento n. 2

All'art. 21 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale", il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

"Per le utenze domestiche e non domestiche, in attuazione del comma 657 dell'art. I della L. 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. A tale scopo il territorio comunale si intende suddiviso in zone completamente servite dal servizio di raccolta domiciliare e zone che si trovano fuori dal perimetro. In tali ultime aree è necessario individuare la distanza fra l'utenza e il più vicino punto di raccolta. Qualora tale distanza tra l'utenza e il più vicino punto di raccolta sia compresa tra i 400 ed i 600 mt. verrà accordata una riduzione del tributo nella misura pari al 35% sulla quota variabile. Qualora tale distanza tra l'utenza e il più vicino punto di raccolta sia compresa tra i 601 ed i 800 mt. verrà accordata una riduzione del tributo nella misura pari a145% sulla quota variabile. Qualora tale distanza fra l'utenza e il più vicino punto di raccolta supera i 800 mt. verrà accordata una riduzione del 60% sulla arte variabile".

f.to i consiglieri Chioccia, Fontana, Semproni, Di Giuseppe, Rossi, Iannilli.

Interviene **la consigliera Chioccia**, la quale esprime ulteriori considerazioni a favore dell'Emendamento n. 2.

Escono dall'aula i consiglieri Baldacci, Iannilli, Leonardi e Passariello.

(Presenti n° 17)

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, la Presidente sostituisce il consigliere Caldironi, quale scrutatore uscito dall'aula, con la consigliera Chioccia e pone a votazione con voto palese la proposta di Emendamento n. 2, avanzata dalla consigliera Chioccia nel testo sopra riportato.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n° 17 (n° 16 consiglieri ed il Sindaco)

Votanti n° 17

Voti Favorevoli n° 4 (i consiglieri Chioccia, Di Giuseppe, Fontana e Semproni)

Voti contrari n° 13

Astenuti n° ///

La Presidente Cecchetti, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta di Emendamento n. 2, avanzata dalla consigliera Chioccia, nel testo sopra riportato, <u>e' respinta.</u>

Successivamente la Presidente invita il Consiglio a discutere l'Emendamento n. 3, nel seguente testo:

Emendamento n. 3

All'art. 21 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale", il comma 4 è soppresso.

f.to i consiglieri Chioccia, Fontana, Semproni, Di Giuseppe, Rossi, Iannilli.

Intervengono sull'argomento la consigliera Chioccia, l'Assessore Ioannilli, la quale esprime precisazioni e chiarimenti ed il consigliere Fontana.

Rientrano in aula i consiglieri Baldacci, Iannilli, Leonardi e Passariello.

(Presenti n° 21)

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, la Presidente invita il Consiglio alle dichiarazioni di voto sull'Emendamento n. 3.

Intervengono il consigliere Fontana, il quale dichiara il voto a favore; il consigliere Attilia dichiara il voto contrario del gruppo Tivoli Mia.

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, la Presidente pone a votazione con voto palese la proposta di Emendamento n. 3, avanzata dalla consigliera Chioccia nel testo sopra riportato.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 21	(n° 20 consiglieri ed il Sindaco)
Votanti	n° 21	
Voti Favorevoli	n° 5	(i consiglieri Chioccia, Di Giuseppe, Fontana, Iannilli e Semproni)
Voti contrari	n° 16	
Astenuti	n° ///	

La Presidente Cecchetti, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta di Emendamento n. 3, avanzata dalla consigliera Chioccia, nel testo sopra riportato, e' respinta.

Successivamente la Presidente invita il Consiglio a discutere l'Emendamento n. 4, nel seguente testo:

Emendamento n. 4

All'Art. 21 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale", il comma 6 è sostituito dal seguente:

"Per le utenze non domestiche classificabili come agriturismi, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, il Comune prevede riduzioni che tengano conto dei comportamenti virtuosi per la raccolta differenziata della frazione umida attraverso l'acquisto dei COMPOSTATORI. Tali utenze dovranno trasmettere al Comune copia della ricevuta e/o scontrino di acquisto e specifica richiesta di riduzione tariffaria. La tariffa è ridotta del 30% limitatamente alla parte variabile. Per le attività di controllo valgono le disposizioni di cui al comma 1 del presente". f.to i consiglieri Chioccia, Fontana, Semproni, Di Giuseppe, Rossi, Iannilli.

Interviene la consigliera Chioccia ed il Sindaco, il quale dichiara che l'Emendamento è privo di copertura finanziaria.

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, la Presidente invita il Consiglio alle dichiarazioni di voto.

Intervengono il consigliere Fontana, il quale motiva e dichiara il voto a favore; il consigliere Leonardi, il quale esprime apprezzamenti sugli emendamenti sui quali però, è necessario un approfondimento; il consigliere Innocenti dichiara che gli emendamenti proposti dalla consigliera Chioccia sono demagogici; il consigliere Napoleoni dichiara il voto contrario e che la copertura finanziaria per gli emendamenti, non deve essere individuata dai consiglieri

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, la Presidente pone a votazione con voto palese la proposta di Emendamento n. 4, avanzata dalla consigliera Chioccia nel testo sopra L'esito della votazione è il seguente:

Presenti Votanti Voti Favorevoli Voti contrari Astenuti		(n° 20 consiglieri ed il Sindaco) (i consiglieri Chioccia, Di Giuseppe, Fontana, Iannilli e Semproni)
La Presidente	Cacabat	4

La Presidente Cecchetti, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta di Emendamento n. 4, avanzata dalla consigliera Chioccia, nel testo sopra riportato, e' respinta.

Successivamente la Presidente invita il Consiglio a discutere l'Emendamento n. 5, nel seguente testo:

Emendamento n. 5

All'Art. 21 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale", il comma 9 è sostituito dal seguente:

"Nel caso in cui si riscontri la possibilità per un contribuente di usufruire di una o più riduzioni tra quelle sopra elencate, il Comune applicherà una riduzione massima non superiore a170% sulla quota variabile".

f.to i consiglieri Chioccia, Fontana, Semproni, Di Giuseppe, Rossi, Iannilli.

Esce dall'aula la consigliera Marinucci.

(Presenti n° 20)

Interviene la consigliera Chioccia, la quale esprime motivazioni a favore dell'Emendamento.

Poiché nessun consigliere chiede la parola e si esprime per dichiarazione di voto, la Presidente pone a votazione con voto palese la proposta di Emendamento n. 5, avanzata dalla consigliera Chioccia nel testo sopra riportato.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 20	(n° 19 consiglieri ed il Sindaco)
Votanti	n° 21	
Voti Favorevoli	n° 5	(i consiglieri Chioccia, Di Giuseppe, Fontana, Iannilli e Semproni)
Voti contrari	n° 15	
Astenuti	n° ///	

La Presidente Cecchetti, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta di Emendamento n. 5, avanzata dalla consigliera Chioccia, nel testo sopra riportato, e' respinta.

Successivamente la Presidente invita il Consiglio a discutere l'Emendamento n. 6, nel seguente testo:

Emendamento n. 6

All'Art. 21 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale", dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

"Ai fini dell'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo, la società che gestisce il servizio predispone apposita modulistica reperibile sia su una sezione all'uopo creata dal proprio sito che sul sito istituzionale del Comune". f.to i consiglieri Chioccia, Fontana, Semproni, Di Giuseppe.

The transfer of the country of the state of the country of the cou

Rientra in aula la consigliera Marinucci.

(Presenti n° 21)

Interviene la consigliera Chioccia, la quale esprime motivazioni a favore dell'Emendamento.

Intervengono per dichiarazione di voto il consigliere Semproni, il quale dichiara il voto a favore; il consigliere Innocenti, il quale esprime considerazioni sul sito dell'ASA Tivoli Spa e dichiara il voto favorevole.

Poiché nessun consigliere chiede la parola, la Presidente pone a votazione con voto palese la proposta di Emendamento n. 6, avanzata dalla consigliera Chioccia nel testo sopra riportato.

Rientra in aula il consigliere Caldironi ed esce il consigliere Semproni.

(Presenti n° 21)

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n° 21 (n° 20 consiglieri ed il Sindaco)

Votanti n° 20

Voti Favorevoli n° 20

Voti contrari n° ///
Astenuti n° 1 (il consigliere Caldironi)

La Presidente Cecchetti, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta di Emendamento n. 6, avanzata dalla consigliera Chioccia, nel testo sopra riportato, e' approvata.

Successivamente la Presidente invita il Consiglio a discutere l'Emendamento n. 7, nel seguente testo:

Emendamento n. 7

"L'Amministrazione comunale, d'intesa con il soggetto gestore del servizio, con la progressiva estensione della raccolta porta a porta, adotterà metodo della tariffazione puntuale quale sistema per il calcolo della tariffa dei rifiuti. Con tale metodo si promuove l'equità contributiva che permette di far pagare in relazione all'effettivo costo del servizio erogato per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati conferiti al servizio di raccolta e non solo in base ai soli metri quadrati o al numero dei componenti della famiglia. Sempre allo scopo di promuovere comportamenti virtuosi dei cittadini l'Amministrazione Comunale, d'intesa con il soggetto gestore, adotterà il sistema premiante con un sistema di pesatura dei materiali riciclabili conferiti direttamente presso l'isola ecologica e presso le PCP".

f.to i consiglieri Chioccia, Fontana, Di Giuseppe, Rossi, Iannilli.

Interviene il consigliere Fontana, il quale illustra l'Emendamento.

Intervengono per dichiarazione di voto il consigliere Leonardi, il quale esprime perplessità sull'Emendamento, dal cui testo non si evince cosa vada a sostituire o ad aggiungere; il consigliere Napoleoni, il quale chiede di riconoscere irricevibile l'Emendamento; il consigliere Di Lauro concorda con il consigliere Napoleoni e dichiara che non essendo formalmente un emendamento, non può essere votato; il consigliere Fontana ammette l'assenza di riferimenti nell'Emendamento, relativi al suo inserimento nel testo della proposta ma, ritiene più importante la sostanza che la forma e che è possibile sub emendarlo per renderlo formalmente completo e quindi ammesso alla votazione.

La Presidente precisa che l'argomento oggetto dell'Emendamento è stato trattato in Commissione Capigruppo e anche l'Assessore Ioannilli ha chiarito precedentemente le difficoltà ad adottare le proposte formulate ed invita i presentatori al ritiro dell'Emendamento.

Interviene il consigliere Fontana il quale dichiara di essere contrario a ritirare l'Emendamento.

Chiesta ed ottenuta la parola, l'Assessore al Bilancio Sciarretta esprime perplessità sull'applicazione della Tariffa puntuale soltanto in alcune zone del territorio e assicura l'impegno ad approfondire il tema.

Intervengono ancora sull'argomento il consigliere Innocenti, il quale esprime considerazioni sui costi derivanti dall'applicazione della Tariffa puntuale e dichiara il voto contrario; il consigliere Iannilli ritiene che l'Emendamento abbia un valore di stimolo per un processo che pervenga alla Tariffa puntuale; l'Assessore Ioannilli ribadisce di aver espresso nella Commissione Capigruppo le difficoltà per l'applicazione della Tariffa puntuale.

Esce dall'aula il consigliere Caldironi.

(Presenti n° 20)

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, la Presidente pone a votazione con voto palese la proposta di Emendamento n. 7, avanzata dalla consigliera Chioccia nel testo sopra riportato.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 20	(n° 19 consiglieri ed il Sindaco)
Votanti	n° 20	·
Voti Favorevoli	n° 5	(i consiglieri Chioccia, Di Giuseppe, Fontana, Iannilli e Semproni)
Voti contrari	n° 15	
Astenuti	n° ///	

La Presidente Cecchetti, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta di Emendamento n. 7, avanzata dalla consigliera Chioccia, nel testo sopra riportato, <u>e' respinta.</u>

In prosecuzione la Presidente invita il Consiglio a discutere l'Emendamento n. 8, nel seguente testo:

Emendamento n. 8

Art. 17

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"la tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è ridotta del 50% per le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa se presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.), anche se sono ubicate in luoghi diversi".

f.to il consigliere Napoleoni.

Interviene il consigliere Napoleoni che illustra ulteriormente l'Emendamento.

Intervengono il consigliere Fontana, il quale si esprime a favore dell'Emendamento; il consigliere Napoleoni dichiara il voto a favore; l'Assessore Ioannilli esprime chiarimenti e precisazioni; la consigliera Chioccia esprime ulteriori motivazioni a favore dell'Emendamento; il Sindaco dichiara il voto contrario, in quanto la proposta di emendamento è priva della quantificazione dell'onere e dell'indicazione della compensazione finanziaria.

Durante il dibattito esce dall'aula la consigliera Di Giuseppe e rientra il consigliere Semproni.

(Presenti n° 20)

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, la Presidente pone a votazione con voto palese la proposta di Emendamento n. 8, avanzata dal consigliere Napoleoni nel testo sopra riportato.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 20	(n° 19 consiglieri ed il Sindaco)
Votanti	n° 20	,
Voti Favorevoli	n° 5	(i consiglieri Chioccia, Fontana, Iannilli, Napoleoni e Semproni)
Voti contrari	n° 15	-

Astenuti

n° ///

La Presidente Cecchetti, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta di Emendamento n. 8, avanzata dal consigliere Napoleoni, nel testo sopra riportato, <u>e' respinta.</u>

Successivamente la Presidente invita il Consiglio a discutere l'Emendamento n. 9, nel seguente testo:

Emendamento n. 9

Art. 18

Al comma 1 dopo le parole "a domanda individuale" inserire le seguenti:

"Nonché il servizio di recupero di rifiuti ingombranti e RAEE". f.to il consigliere Napoleoni.

Interviene il consigliere Napoleoni il quale illustra l'Emendamento.

Intervengono sull'argomento il consigliere Fontana il quale condivide l'Emendamento; il consigliere Iannilli, il quale esprime perplessità; il consigliere Innocenti dà lettura di quanto previsto dal Regolamento, il quale prevede il ritiro gratuito degli ingombranti; il consigliere Leonardi si associa alle dichiarazioni del consigliere Innocenti; interviene ancora il consigliere Fontana il quale, a seguito delle dichiarazioni dei consiglieri Innocenti e Leonardi ritiene superfluo l'Emendamento e ne chiede il ritiro; il consigliere Napoleoni si dichiara contrario al ritiro; il consigliere Leonardi ribadisce che ASA Spa già offre il servizio di ritiro degli ingombranti.

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, la Presidente pone a votazione con voto palese la proposta di Emendamento n. 9, avanzata dal consigliere Napoleoni nel testo sopra riportato.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 20	(n° 19 consiglieri ed il Sindaco)
Votanti	n° 20	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Voti Favorevoli	n° 20	
Voti contrari	n° ///	
Astenuti	n° ///	

La Presidente Cecchetti, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta di Emendamento n. 9, avanzata dal consigliere Napoleoni, nel testo sopra riportato, e' approvata all'unanimità dei presenti.

Escono dall'aula i consiglieri Chioccia, Di Lauro e Marinucci.

(Presenti nº 17)

Successivamente la Presidente invita il Consiglio a discutere l'Emendamento n. 10, nel seguente testo:

Emendamento n. 10

Art. 22

Dopo le parole "TARES e TIA" introdurre le seguenti:

"salvo il caso in cui sia pendente un contenzioso" f.to il consigliere Napoleoni.

Interviene il consigliere Napoleoni, il quale illustra l'Emendamento.

Rientrano in aula i consiglieri Di Lauro e Marinucci.

(Presenti n° 19)

Poiché nessun consigliere chiede la parola e si esprime per dichiarazione di voto, la Presidente, sostituita la consigliera Chioccia quale scrutatrice uscita dall'aula, con il consigliere Iannilli, pone a votazione con voto palese la proposta di Emendamento n. 10, avanzata dal consigliere Napoleoni nel testo sopra riportato.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 19	(n° 18 consiglieri ed il Sindaco)
Votanti	n° 19	
Voti Favorevoli	n° 4	(i consiglieri Fontana, Iannilli, Napoleoni e Semproni)
Voti contrari	n° 15	
Astenuti	n° ///	

La Presidente Cecchetti, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta di Emendamento n. 10, avanzata dal consigliere Napoleoni, nel testo sopra riportato, e' respinta.

In prosecuzione, la Presidente invita il Consiglio a discutere l'Emendamento n. 11, nel seguente testo:

Emendamento n. 11

Art. 24

Al comma 11 dopo le parole "Associazioni di volontariato" aggiungere le seguenti:

"culturali e sportive, anche non" e dopo le parole "per le loro manifestazioni" aggiungere le parole "purchè non abbiano scopo di lucro". f.to il consigliere Napoleoni.

Interviene il consigliere Napoleoni, il quale illustra l'Emendamento.

Intervengono il consigliere Fontana, il quale esprime critiche alla maggioranza; il consigliere Semproni si dichiara d'accordo; il consigliere Innocenti dichiara di non partecipare al voto per conflitto di interessi; il consigliere Iannilli, il quale dichiara il voto a favore, se nelle associazioni di volontariato non a fini di lucro, vengono ricompresse anche le altre associazioni.

Esce dall'aula il consigliere Innocenti e rientrano in aula i consiglieri Chioccia e Petrini.

(Presenti n° 20)

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola e si esprime per dichiarazione di voto, la **Presidente**, pone a votazione con voto palese la proposta di **Emendamento n. 11**, avanzata dal consigliere Napoleoni nel testo sopra riportato.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 20	(n° 19 consiglieri ed il Sindaco)
Votanti	n° 20	
Voti Favorevoli	n° 6	(i consiglieri Chioccia, Fontana, Iannilli, Napoleoni, Petrini e Semproni)
Voti contrari	n° 14	
Astenuti	n° ///	

La Presidente Cecchetti, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta di Emendamento n. 11, avanzata dal consigliere Napoleoni, nel testo sopra riportato, e' respinta.

In prosecuzione, la Presidente invita il Consiglio a discutere l'Emendamento n. 12, nel seguente testo:

Emendamento n. 12

All'art. 16 comma 3 – tabelle n. 6,7, modificare i coefficienti corrispondenti alle categorie n. 10 (ospedali), 12 (banche e istituti di credito) e 28 (ipermercati di generi misti) nella misura del +50% come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e-bis della Legge n. 68 del 02.05.2014.

Conseguentemente, ove possibile, ridurre per l'importo corrispondente ai maggiori incassi, le voci relative alle categorie 11-17-18-19-21-24, per equivalente.

f.to il consigliere Napoleoni.

Interviene il consigliere Napoleoni, il quale illustra l'Emendamento.

Intervengono il consigliere Fontana, il quale chiede il parere dell'Assessore al Bilancio; il consigliere Semproni si dichiara d'accordo.

Rientra in aula la consigliera Di Giuseppe.

(Presenti n° 21)

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, la Presidente, pone a votazione con voto palese la proposta di Emendamento n. 12, avanzata dal consigliere Napoleoni nel testo sopra riportato.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 21	(n° 20 consiglieri ed il Sindaco)
Votanti	n° 21	
Voti Favorevoli	n° 6	(i consiglieri Chioccia, Fontana, Di Giuseppe, Iannilli, Napoleoni, e Semproni)
Voti contrari	n° 15	
Astenuti	n° ///	

La Presidente Cecchetti, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta di Emendamento n. 12, avanzata dal consigliere Napoleoni, nel testo sopra riportato, e' respinta.

In prosecuzione, la Presidente invita il Consiglio a discutere l'Emendamento n. 13, nel seguente testo:

Emendamento n. 13

All'art. 17 rivedere la numerazione dei commi come segue:

• comma "3" a pag. 14 diventa comma "4"

- comma "4" a pag. 14 diventa comma "5"
- comma "5" a pag. 14 diventa comma "6"
- comma "6" a pag. 14 diventa comma "7"

All'art. 18 rivedere la numerazione dei commi come segue:

- comma "7" diventa comma "1"
- comma "8" diventa comma "2"

All'art. 19 rivedere la numerazione dei commi come segue:

- comma "1" del secondo paragrafo diventa comma "2"
- comma "2" diventa comma "3"
- comma "3" diventa comma "4"
- comma "4" diventa comma "5"

All'art. 17 comma "3" cancellare da "Le attività economiche a ...potenziale di rifiuti". f.to i consiglieri Pacifici, Cavallo, Marinucci, Luciani.

Interviene il consigliere Pacifici, il quale illustra l'Emendamento correttivo dei commi specificati.

Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Napoleoni evidenzia ulteriori errori nella rubrica dei commi.

Interviene il consigliere Pacifici, il quale chiede una breve sospensione, per formalizzare un sub emendamento integrativo dell'Emendamento n. 13.

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola e si dichiara contrario alla sospensione, la **Presidente Cecchetti**, alle ore 21.00, dichiara sospesa la seduta, per la formalizzazione del sub emendamento integrativo.

Alle <u>ore 21.35</u>, riassunta la Presidenza, la Presidente Cecchetti dispone che si effettui l'appello per constatare il numero di consiglieri presenti in aula.

All'appello sono risultati <u>assenti</u> i consiglieri Baldacci, Caldironi, Cartaginese, Rossi e Semproni.

Si dà atto che <u>è presente</u> il Sindaco, Giuseppe Proietti.

(Presenti nº 20)

Constatato che è presente in aula un numero di consiglieri tale da garantire il quorum strutturale, la Presidente, a norma dell'art. 32, comma 4° del Regolamento del Consiglio comunale, dichiara riaperta la seduta e invita a il consigliere Pacifici a formalizzare l'integrazione all'Emendamento n. 13.

Interviene il consigliere pacifici, il quale presenta un sub emendamento nel seguente testo:

Sub Emendamento

all'Emendamento n. 13

a quanto disposto per le codifiche all'art. 17:

eliminare da "comma 4" a comma "7".

Inoltre aggiungere in fondo all'Emendamento:

- Eliminare comma 4 art. 17.

f.to il consigliere Pacifici.

Interviene la consigliera Chioccia, la quale chiede chiarimenti in merito alla codifica dei commi.

La Presidente precisa e chiarisce.

Poiché nessun consigliere chiede la parola, la Presidente pone a votazione con voto palese la proposta di Emendamento n. 13, così come integrato, avanzata dal consigliere Pacifici, nel testo sopra riportato.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 20	(n° 19 consiglieri ed il Sindaco)
Votanti	n° 16	
Voti Favorevoli	n° 16	
Voti contrari	n° ///	<i>a</i>
Astenuti	n° 4	(i consiglieri Chioccia, Di Giuseppe, Fontana, e Petrini)

La Presidente Cecchetti, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta di Emendamento n. 13, così come integrato, avanzata dal consigliere Pacifici, nel testo sopra riportato, e' approvata.

Successivamente la Presidente invita il Consiglio alle dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione, così come emendata.

Intervengono sull'argomento la consigliera Marinucci, la quale dichiara il voto favorevole della maggioranza; la consigliera Chioccia, dichiara il voto contrario del Partito Democratico; il consigliere Iannilli dichiara il voto contrario; il consigliere Petrini dichiara il voto contrario; il consigliere Napoleoni dichiara il voto di astensione; il consigliere Attilia dichiara il voto a favore del gruppo Tivoli Mia.

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, la Presidente Cecchetti pone a votazione con voto palese, la proposta iscritta al punto 2) dell'O.d.g. odierno, concernente Regolamento per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti 2016 (TARI). Approvazione", così come emendata nel seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono elementi caratterizzanti della Tassa sui Rifiuti (TARI).

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, dispone che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

PRESO ATTO CHE:

- Il comma 682 della Legge di Stabilità 2014, individua nel Comune, il soggetto che definisce, con apposito regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
- I commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, stabiliscono che il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
 - f) abitazioni con unico occupante;
 - g) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - h) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - i) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - j) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

- Il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo della TARES.
- II comma 27 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016), pubblicata in G.U. Serie Generale n.302 del 30-12-2015, ha apportato, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le seguenti modificazioni: a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017»; b) al comma 653, la parola: «2016» è sostituta dalla seguente: «2018».

VISTO:

- l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i nuovi tributi comunali;

VISTA la proposta di regolamento comunale TARI, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri allegati dei Dirigenti dei Servizi interessati Ambiente, Tributi e Bilancio, espressi ciascuno per quanto di rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

SENTITE le Commissioni consiliari competenti;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 5. DI APPROVARE il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti 2016 (TARI)" come da proposta allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 6. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;
- 7. DI INVIARE la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e al sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98 per la pubblicazione.
- 8. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (TARI)

[...]

ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con

- riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
- 2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
- 4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
- 5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
- 6. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
- 7. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

ART. 18 - SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE

- 1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio smaltimento, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale perla gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale nonché il servizio di recupero di rifiuti ingombranti e RAEE.
- 2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e riscosso dal concessionario. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

ART. 19 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono a partire dal mese stesso se l'inizio del possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo avviene entro il 15° giorno del mese, mentre decorrono dal mese successivo se l'inizio del possesso o della detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo avviene a partire dal 16° giorno del mese.

- 2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal mese precedente se è avvenuta entro il 15° giorno del mese e qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. Mentre si ha dal mese stesso qualora sia avvenuta a partire dal 16° giorno del mese e qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.
- 3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
- 4. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 33.
- 5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal mese stesso se avvenute entro il 15° giorno del mese e dal mese successivo se avvenute dal 16° giorno. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 27.

[...]

ART. 21- RIDUZIONI TARIFFARIE

- 1. La tariffa è ridotta del30 % limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di *compost* riutilizzabile nella pratica agronomica.
- 2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
- 3. La tariffa è ridotta del 35% (sola quota variabile) per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai500 metri calcolati su strada pubblica al più vicino punto di raccolta rifiuti. Il presente comma non è applicabile alle utenze dislocate su zone servite dal metodo di raccolta "porta a porta".
- 4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
- 5. Per le utenze non domestiche che vendano esclusivamente o prevalentemente prodotti alla spina si applica una riduzione del 30% della quota variabile;
- 6. Per le utenze non domestiche, classificabili come agriturismo, si applica una riduzione del 50% della quota fissa e variabile;
- 7. Per le utenze non domestiche stagionali la cui licenza commerciale abbia validità per un periodo non superiore ai 4 mesi o che le giornate effettive di apertura siano inferiori ai 4 mesi si applica una riduzione del 40% sia della parte fissa sia di quella variabile;

- 8. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo, la società che gestisce il servizio predispone apposita modulistica reperibile sia su una sezione all'uopo creata dal proprio sito che sul sito istituzionale del Comune;
- 9. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate entro il 31 dicembre dell'anno in cui interviene la variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda. In tal caso il contribuente, una volta ricevuta la comunicazione di accettazione dell'istanza, recandosi allo sportello, potrà ricalcolare le restanti rate. (NUOVO INSERIMENTO)
- 10. Nel caso che si riscontri la possibilità per un contribuente di usufruire di più di una riduzione tra quelle sopra elencate, si provvederà ad applicarne una sola, che sarà quella più conveniente per il contribuente stesso.

[...]

L'esito della votazione è il seguente:

```
Presenti n° 20 (n° 19 consiglieri ed il Sindaco)

Votanti n° 19

Voti Favorevoli n° 14

Voti contrari n° 5 (i consiglieri Chioccia, Di Giuseppe, Fontana, Iannilli e Petrini)

Astenuti n° 1 (il consigliere Napoleoni)
```

La Presidente Cecchetti, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta iscritta al punto 2) dell'O.d.g. odierno, concernente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti 2016 (TARI). Approvazione", così come emendata nel testo sopra riportato, e' approvata.

Successivamente la Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267.

L'esito della votazione è il seguente:

```
Presenti n° 20 (n° 19 consiglieri ed il Sindaco)

Votanti n° 15

Voti Favorevoli n° 15

Voti contrari n° ///
Astenuti n° 5 (i consiglieri Chioccia, Di Giuseppe, Fontana, Iannilli e Petrini)
```

La Presidente, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 <u>e' approvata</u>.

Quanto sopra come meglio riportato nel verbale di seduta di cui alle registrazioni digitali in atti.

=							=	=	=	=	
=	=	=	=	=			=	=	=	=	

Il presente estratto verbale è stato dato per letto ed approvato seduta stante.

II Presidente CECCHETTI MARIA ROSARIA

II Segretario Generale LETO LUCIA

PUBBLICAZIONE

Della deliberazione 26/2016, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art.125 del citato Decreto Legislativo.

Tivoli, lì 27/06/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal a
•
E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Testo Unico sull'ordinamento degli
enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di Tivoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 29.04.2016

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - PRESUPPOSTO	3
ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO	3
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI	3
ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	3
ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	4
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	
ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI	5
ART. 9 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODOAUTONOMO	5
ART. 10 -LOCALI CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E NON, AVVIATI AL RECUPER MODO AUTONOMO	RO IN
ART. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	7
ART. 12 - PIANO FINANZIARIO	7
ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	
ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	9
ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	10
ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	10
ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	13
ART. 18 - SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE	
ART. 19 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	14
ART. 20 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	
ART. 21-RIDUZIONI TARIFFARIE	
ART. 22- AGEVOLAZIONI	
ART. 23 - AGEVOLAZIONE A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI	
ART. 24 - TRIBUTO GIORNALIERO	
ART. 25 - TRIBUTO PROVINCIALE	17
ART. 26 - RISCOSSIONE	
ART. 27 - DICHIARAZIONI	
ART.28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	. 19
ART.29 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	. 19
ART. 30 - SANZIONI ED INTERESSI	
ART. 31 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	21
ART. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA	
ART. 33 - RIMBORSI	
ART. 34 - IMPORTI MINIMI	
ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
ART. 36 - NORMA DI RINVIO	
ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	
ART. 38 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	22
ALLEGATO 1	23

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) componente TARI (tassa sui rifiuti) nel Comune di Tivoli, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147.
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO

- 1. Presupposto della TARI è il possesso la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo3.
- 2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come individuati dall'articolo11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

- 1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo ART. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
- 2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
- 4. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28/02/2008, n. 31.

ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
- 2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti

urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali nonché le seguenti aree scoperte, quali al solo scopo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) nel caso di utenze domestiche
 - -centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - -locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati sono esentati esclusivamente dal pagamento della quota variabile.
 - -locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili e/o inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

b) nel caso di utenze non domestiche

- -locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 del presente regolamento;
- -centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos, celle frigorifere e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- -locali e aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra, ad esclusione della superficie adibita ad uso commerciale, la quale se non dichiarata si calcola nel 30%;
- -aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- -aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- -aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- -aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- -zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- -aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze, porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse e parcheggi, salvo i casi in cui essi siano a pagamento;
- -aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- 2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole

circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione (perizia asseverata) tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART, 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

- 1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione a regime del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES.
- 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, c. 647, della L. 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
- 3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
- 4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

- 1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1 comma 649 della L. 147/2013).
- 2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo articolo 27e a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non sarà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione comunque, una volta effettuata, non avrà effetto retroattivo per i periodi antecedenti alla presentazione della relativa indicazione nella dichiarazione.

ART. 9 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODOAUTONOMO

Il tributo non è dovuto per una percentuale minima del 10% e massima del 70% nel calcolo della quota variabile del tributo, proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo. La percentuale di riduzione viene calcolata sulla base del Modello Unico di Dichiarazione (MUD). secondo la seguente tabella I:

Tabella 1:riduzione parte variabile tariffa per quota dei rifiuti recuperati in modo autonomo

Percentuale di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero in modo autonomo	RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
Inferiore o uguale al 10%	assente
Compresa tra 10,01% e 30%	10%
Compresa tra 30,01% e 50%	30%
Compresa tra 50,01% e 70%	45%
Compresa tra 70,01% e 90%	55%
Superiore al 90,01%	70%

ART. 10 -LOCALI CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E NON, AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile oppure sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella 2:

Tabella 2: riduzione quota variabile tariffa per locali con produzione di rifiuti speciali recuperati in modo autonomo

Attività	RIDUZIONE QUOTA VARIABILE
Falegnameria	20%
Autocarrozzeria	25%
Autofficina per riparazione veicoli	25%
Gommisti	25%
Autofficina per elettrauto	35%
Infissi in alluminio e ferro	30%
Tipografie, stamperie e vetrerie	30%
Lavanderie, tintorie, sartorie	25%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Pasticcerie e gelaterie di produzione	30%
Caseifici	35%
Parrucchieri, estetisti	35%
Ambulatori medici	25%
Dentisti e laboratori di odontotecnica	30%
Laboratori di protesi	30%
Laboratori radiologici e di analisi	30%
Farmacie e Parafarmacie	30%
Altre attività non specificate	20%

2. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- allegare copia del contratto sottoscritto in corso di validità con ditta specializzata per il conferimento dei rifiuti speciali.

ART. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36.
- 2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.
- 3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali non assimilati agli urbani al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 4. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- 5. A norma dell'art. 1, c.655, della L.27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, c.683, della L. 27/12/2013, n. 147.
- 7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 12 - PIANO FINANZIARIO

- 1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, c. 683, della L. 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio (A.S.A. Tivoli Spa), che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro 30 gg. dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà questo ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.
- 2. Il piano finanziario comprende:
 - il programma degli investimenti necessari;
 - il piano finanziario degli investimenti;

- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie.
- 3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - il modello gestionale ed organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio;
 - la ricognizione degli impianti esistenti;
 - l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
- 4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

- 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/07/1999, n. 158 e degli ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHEE ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHEdel presente regolamento.
- 3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui all'art. 12 del presente regolamento. Ai sensi dell'art. 1, c. 169, della L. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
- 4. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, c. 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
- 5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
- 6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
- 7. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

- b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
- 8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, eventualmente fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelti.

ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
- 2. Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l'art. 5 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto D.P.R.
- 3. I coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti, eventualmente modificabili positivamente o negativamente del 50% così come stabilito all'art 2, comma 1, lettera e-bis della legge n°68 del 02/05/2014:

Tabella 3: Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
1	0,86		
2	0,94		
3	1,02		
4	1,10		
5	1,17		
6 o più	1,23		

Tabella 4: Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare				
	Minimo	Medio	Massimo		
1	0,6	0,8	1,0		
2	1,4	1,6	1,8		
3	1,8	2,0	2,3		
4	2,2	2,6	3,0		
5	2,9	3,2	3,6		
6 o più	3,4	3,7	4,1		

ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
- 2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio di ciascun anno d'imposta. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti; a tal fine, le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.27.
- 3. Per le utenze domestiche a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, la tariffa è applicata per la sola quota fissa secondo la seguente tabella 5:

Tabella 5: quota fissa per numero di	componenti per utenze domestiche a
disposizione	-

Mq. abitazione	NUMERO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE PER FASCIA DI SUPERFICIE
Compresa tra 0 e 75 mq	1
Compresa tra 75,01 e 90 mq	2
Compresa tra 90,01 e 95 mq	3
Compresa tra 95,01e 100 mq	4
Compresa tra 100,01 e 110 mq	5
oltre i 110,01 mq	6

- 4. Per le utenze domestiche a disposizione di persone non fisiche si applica la disciplina di cui al comma precedente.
- 5. Per tutte le utenze domestiche, corrispondenti a distinte unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto nelle categorie C2 e C6 la tariffa di riferimento è solo quella relativa alla quota fissa dell'unità abitativa cui viene relazionata.
- 6. Nel caso in cui nel corso dell'anno si verifichino delle variazioni nella composizione del nucleo familiare, le stesse saranno ricalcolate (a seguito di presentazione di dichiarazione secondo le modalità di cui all'art. 27) direttamente a sportello in qualunque periodo dell'anno, con la rimodulazione delle rate stesse. (NUOVO COMMA)

ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 1 del presente Regolamento.
- 2. Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche, trovano applicazione l'art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto D.P.R.
- 3. I coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al detto D.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti

limiti, eventualmente modificabili positivamente o negativamente del 50% così come stabilito all'art 2, comma 1, lettera e-bis della legge n°68 del 02/05/2014:

Tabella 6: Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Cat.	Attività	KD COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE			
Cuis		MINIMO	MASSIMO		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61		
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,46		
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52		
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81		
5	Stabilimenti balneari, termali e ricreativi	0,45	0,67		
6	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56		
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,59		
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19		
8bis	B&B, affittacamere, case vacanza, country house e similari	0,85	1,19		
9	Case di cura e riposo	0,89	1,47		
10	Ospedali	0,82	1,70		
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47		
12	Banche e istituti di credito	0,51	0,86		
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22		
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,44		
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86		
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59		
17	Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12		
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99		
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,26		
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89		
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88		
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84		

23	Mense, birrerie, amburgherie,	2,67	4,33
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, Pizza al taglio	4,23	10,76
28	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,48	6,58
30	Discoteche, night club	0,74	1,83

Tabella 7: coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cat	Attività	KD COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE	
		MINIMO	MASSIMO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65
2	Cinematografi e teatri	3,60	4,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,00	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45
5	Stabilimenti balneari, termali e ricreativi	4,11	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12
7	Alberghi con ristorante	9,95	14,67
8	Alberghi senza ristorante	7,80	10,98
8bis	B&B, affittacamere, case vacanza, country house e similari	7,80	10,98
9	Case di cura e riposo	8,21	13,55
10	Ospedali	7,55	15,67
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,90	13,55
12	Banche e istituti di credito	4,68	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,85	13,21

15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,66	7,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	9,90	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista	9,00	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,10
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55
23	Mense, birrerie, amburgherie,	24,60	39,80
24	Bar, caffè, pasticceria	22,55	64,77
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72	21,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70	21,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, Pizza al taglio	38,90	98,96
28	Ipermercati di generi misti	13,51	18,20
29	Banchi di mercato genere alimentari	32,00	60,50
30	Discoteche, night club	6,80	16,83

ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
- 2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

- 4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
- 5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
- 6. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
- 7. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

ART. 18 - SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE

- 1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio smaltimento, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale perla gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale nonché il servizio di recupero di rifiuti ingombranti e RAEE.
- 2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e riscosso dal concessionario. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

ART. 19 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- 1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono a partire dal mese stesso se l'inizio del possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo avviene entro il 15° giorno del mese, mentre decorrono dal mese successivo se l'inizio del possesso o della detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo avviene a partire dal 16° giorno del mese.
- 2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal mese precedente se è avvenuta entro il 15° giorno del mese e qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. Mentre si ha dal mese stesso qualora sia avvenuta a partire dal 16° giorno del mese e qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.
- 3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
- 4. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 33.
- 5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal mese stesso se avvenute entro il 15° giorno del mese e dal mese successivo se avvenute dal 16° giorno. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il

riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 27.

ART. 20 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, per una quota commisurata al giorno/i in cui effettivamente non viene svolto il servizio.

ART. 21- RIDUZIONI TARIFFARIE

- 1. La tariffa è ridotta del30 % limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di *compost* riutilizzabile nella pratica agronomica.
- 2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
- 3. La tariffa è ridotta del 35% (sola quota variabile) per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai500 metri calcolati su strada pubblica al più vicino punto di raccolta rifiuti. Il presente comma non è applicabile alle utenze dislocate su zone servite dal metodo di raccolta "porta a porta".
- 4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
- 5. Per le utenze non domestiche che vendano esclusivamente o prevalentemente prodotti alla spina si applica una riduzione del 30% della quota variabile;
- 6. Per le utenze non domestiche, classificabili come agriturismo, si applica una riduzione del 50% della quota fissa e variabile;
- 7. Per le utenze non domestiche stagionali la cui licenza commerciale abbia validità per un periodo non superiore ai 4 mesi o che le giornate effettive di apertura siano inferiori ai 4 mesi si applica una riduzione del 40% sia della parte fissa sia di quella variabile;
- 8. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo, la società che gestisce il servizio predispone apposita modulistica reperibile sia su una sezione all'uopo creata dal proprio sito che sul sito istituzionale del Comune;
- 9. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate entro il 31 dicembre dell'anno in cui interviene la variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda. In tal caso il contribuente, una volta ricevuta la comunicazione di accettazione dell'istanza, recandosi allo sportello, potrà ricalcolare le restanti rate. (NUOVO INSERIMENTO)

10. Nel caso che si riscontri la possibilità per un contribuente di usufruire di più di una riduzione tra quelle sopra elencate, si provvederà ad applicarne una sola, che sarà quella più conveniente per il contribuente stesso.

ART. 22- AGEVOLAZIONI

- 1. Nel calcolo dei componenti del nucleo familiare non si considerano né gli iscritti A.I.R.E, né coloro che risultino stabilmente domiciliati presso case di cura, di riposo, né le persone che per motivi lavorativi siano domiciliati presso il luogo di lavoro.
- 2. Qualora il contribuente non risulti in regola con i pagamenti della Ta.Ri, TARES e TIA le riduzioni sopra elencate perderanno di efficacia. Il controllo di regolarità si estenderà alle annualità precedenti accertabili.

ART. 23 - AGEVOLAZIONE A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, potrà accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, regolarmente documentato, un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.

ART. 24 - TRIBUTO GIORNALIERO

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuto il tributo giornaliero.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni, da calcolarsi quali giorni liberi e pieni di calendario solare nel corso dello stesso anno anche in modalità discontinua od occasionale.
- 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 6. Per usufruire del pagamento tariffario giornaliero, così come determinato al comma 4, i soggetti passivi del tributo dovranno, previo deposito di opportuna documentazione, formulare apposita istanza al soggetto riscossore. In caso di mancata presentazione di detta istanza si applicherà in ogni caso il successivo comma 7, con il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 7. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare, così come da indicazioni di computo contenute al precedente comma 2 è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo, per il solo fatto dell'occupazione e/o detenzione così protrattasi
- 8. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 9. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

- 10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
- 11. Sono esenti dal tributo giornaliero le associazioni di volontariato residenti nel Comune che richiedano l'occupazione del suolo pubblico per le loro manifestazioni.
- 12. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero sarà recuperato con maggiorazione di sanzioni e interessi.

ART, 25 - TRIBUTO PROVINCIALE

- 1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo30/12/1992, n.504.
- 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 26 - RISCOSSIONE

Il tributo e la quota provinciale sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n°241 del 1997.

L'ASA provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, il nucleo familiare, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.

Per l'anno 2016 e successivi, il pagamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato in 6 rate bimestrali con scadenza fine mese febbraio/aprile/giugno/agosto/ottobre/dicembre, ovvero in un'unica soluzione entro il 30 del mese di giugno. In attesa dell'approvazione del piano finanziario il Comune potrà inviare le rate calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente. (NUOVO COMMA)

Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

ART. 27 - DICHIARAZIONI

- 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
- 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal

timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o di ricezione informatica nel caso della PEC.

- 4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre ché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso di mutamenti e modificazioni degli elementi dichiarati ai fini della corretta applicazione e determinazione del tributo il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 15 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
- 5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) nel caso di utenze domestiche
 - generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - numero degli occupanti i locali;
 - generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - b) nel caso di utenze non domestiche
 - denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- 6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta con firma digitale.
- 7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree, da presentarsi entro il medesimo termine di cui ai commi 3 e 4, deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione se ed in quanto già pagato. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver

continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

- 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al comma precedente, producendo attestazione coperta da pubblica fede ovvero atto notorio dal quale risulti la qualità di erede ovvero di convivente.
- 9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate, anche se successivamente, ai fini della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART.28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART.29 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- 1. L'ASA Tivoli Spa svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario Responsabile, dando preavviso scritto al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge.
 - In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, all'uopo nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- 2. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- 3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
- 5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
- 6. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
- 7. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
- 8. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento offerto dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 9. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 30 - SANZIONI ED INTERESSI

- 1. In caso di omesso, insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97.
- 2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 15 giorni consecutivi di calendario solare, la sanzione di cui al precedente comma, oltre alle riduzioni previste dall'art.13 comma 1 del D.lgs 472/97, se applicabile, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.
- 3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di $\in 50,00$.
- 4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 75% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

- 5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100.
- 6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
- 7. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. I suddetti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

ART. 31 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da suo delegato.
- 2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun locale o area tassabile, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
- 3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggior tributo, è ridotta del 15%.

ART. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA

- 1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo30, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
- 2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 33 - RIMBORSI

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 34 - IMPORTI MINIMI

- 1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale è inferiore ad € 12,00.
- 2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 36 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla tassa rifiuti(TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

- 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
- 2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art.1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, c. 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ART. 38 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

- 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Tabella 1: categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

Numero Categoria	ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club